

**CULTURA
CONTRO
CAMORRA**



Il testo ufficiale è quello in lingua francese

Estratto dello statuto dell'associazione

« Cultura contro camorra »

Titolo I - Denominazione, sede sociale, finalità

Articolo 1°: L'associazione è denominata "Cultura contro camorra".

Articolo 2 : La sua sede sociale è fissata nel distretto giudiziario di Bruxelles in rue Franklin Street 136, 1000 Bruxelles. Ogni cambiamento di sede sociale è del punto in conformità con la legge del 27 giugno 1921, adattata e modificata dalla legge del 2 maggio 2002.

Articolo 3 : L'associazione è stata creata per combattere in ogni luogo, ma soprattutto nell'Unione europea, contro la criminalità organizzata, in particolare la camorra.

Si tratta di fornire un sostegno politico e, ove possibile, economico agli operatori locali che gestiscono i beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'utilizzo a finalità sociali di questi beni confiscati, gestiti da e per la società civile è un messaggio chiaro che il modello imposto dalla criminalità organizzata può essere sconfitto e che lo sviluppo economico e sociale può essere raggiunto senza la sua intermediazione.

La cultura della solidarietà, della cooperazione e della trasparenza, in altre parole, della democrazia partecipativa, può quindi imporsi anche tra i giovani dei territori dominati dalla criminalità organizzata.

L'associazione persegue le proprie finalità con qualsiasi mezzo, in particolare con l'organizzazione di azioni di sensibilizzazione, con la mobilitazione, con la solidarietà politica ed economica e con il sostegno alla formazione, alla promozione di attività culturali, alla commercializzazione di beni prodotti in strutture confiscate, con la finalizzazione dei progetti europei, ecc.

L'associazione compiere tutti gli atti che riguardano direttamente o indirettamente la sua finalità. In particolare può fornire assistenza e interesse a qualsiasi attività che persegue uno scopo simile al proprio.

Articolo 4 : L'associazione è costituita a tempo indeterminato. Può essere disciolta in qualsiasi momento.

Titolo II – Membri

Articolo 5 : L'associazione è composta da membri effettivi e membri associati, persone fisiche o giuridiche, che indicano un rappresentante. Il numero dei membri titolari è illimitato. Il numero

effettivo di membri non deve essere inferiore a 4.

Solo i membri effettivi godono dei pieni diritti concessi ai membri dalla legge e da questo statuto.

Articolo 6 : Sono membri effettivi i soci fondatori, che risultano nel presente atto, e

- i membri che ne fanno domanda entro un mese dalla presentazione di questo statuto presso la cancelleria del Tribunale commerciale di Bruxelles e la cui domanda è accettata dai soci fondatori;
- i membri ordinari che, dopo almeno tre anni di adesione, introducono una domanda scritta e motivata al Consiglio di amministrazione e la cui domanda sia accettata dall'Assemblea generale a maggioranza assoluta dei membri presenti o rappresentati .

Articolo 7 : Sono membri associati le persone fisiche o giuridiche coinvolte nelle attività dell'associazione, si impegnano a rispettare lo statuto e le decisioni prese conformemente allo statuto e ottengono dal consiglio d'amministrazione una risposta favorevole alla loro richiesta di adesione introdotta presso lo stesso consiglio.

Articolo 8 : Un membro effettivo o associato è libero di recedere dall'Associazione presentando le dimissioni per iscritto al Consiglio.

L'esclusione di un membro effettivo può essere deciso dall'assemblea generale con una maggioranza di due terzi dei voti presenti o rappresentati. Il consiglio di amministrazione può sospendere, fino alla decisione dell'assemblea generale, i membri che sono colpevoli di un'infrazione grave allo statuti o alle leggi.

Il membro dimissionario, sospeso o espulso, gli eredi o beneficiari del socio defunto non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione. Essi non possono esigere o richiedere, né la lettura dei conti, né dei bilanci, né apporre i sigilli, né il rimborso dei contributi.

Articolo 9 :

L'associazione mantiene un registro dei membri effettivi, sotto la responsabilità del consiglio d'amministrazione.

Le decisioni di ammissione, di dimissione o di espulsione dei membri effettivi sono riportate sul registro tenuto con diligenza dal consiglio d'amministrazione entro otto giorni dalla conoscenza che il consiglio ha avuto della o di delle modifiche avvenute.

Tutti i membri possono consultare, presso la sede sociale dell'associazione, il registro dei membri, tutti i verbali e le decisioni dell'assemblea generale, del consiglio di amministrazione, così come tutti i documenti contabili della Associazione, su richiesta scritta e motivata al consiglio d'amministrazione.

Titolo III – Quote sociali

Articolo 10 : In caso di decisione da parte dell'Assemblea Generale di istituire una quota sociale annuale, i membri effettivi e i membri associati sono tenuti a pagarla. Il suo importo annuo è fissato dall'Assemblea Generale a maggioranza dei due terzi, e non può essere superiore i 100 euro.

Titolo IV - Assemblea generale

Article 11 : L'assemblea generale è composta da tutti i membri effettivi e presieduta dal presidente del consiglio d'amministrazione o dall'amministratore designato da lui. I membri associati possono partecipare, ma non hanno diritto di voto.

Articolo 12 : L'assemblea generale è in particolare competente :

- della definizione delle priorità politiche dell'associazione;
- delle modifiche degli statuti;
- della definizione dell'eventuale quota sociale, che tutti i membri sono tenuti a pagare, e del suo importo;
- della nomina e della revoca degli amministratori e dei verificatori ai conti (e della definizione della loro eventuale remunerazione);
- della liberatoria da dare agli amministratori e ai verisori ai conti;
- dell'approvazione dei conti e dei bilanci;
- dell'approvazione dell'eventuale regolamento interno;
- della dissoluzione;

- della modifica di categoria di membri associati in membro effettivi;
- dell'esclusione di membri associati o effettivi;
- della trasformazione eventuale in società a finalità sociale;
- di tutti i casi previsti nel presente statuto.

Articolo 13 : Tutti i membri effettivi sono invitati all'assemblea almeno una volta l'anno, durante la prima metà dell'anno solare cioè, almeno entro sei mesi dalla data di dell'esercizio precedente.

L'assemblea generale è convocata dal presidente del consiglio d'amministrazione, a mezzo di posta ordinaria o posta elettronica, almeno quindici giorni prima della data della stessa. L'avviso deve indicare data, ora, luogo e ordine del giorno. I documenti giustificativi devono essere presentati per posta o per posta elettronica in tempo utile prima della data della riunione dell'assemblea generale.

In caso di necessità o di urgenza stabilita da almeno due membri del consiglio di amministrazione, il presidente ha facoltà di iniziare una procedura scritta con scambio di posta elettronica tra membri effettivi su tutti gli argomenti di competenza di un'assemblea generale. Questa procedura, che deve restare eccezionale, permette di raggiungere gli stessi obiettivi e di prendere lo stesso tipo di decisione che un'assemblea generale.

Articolo 14 : L'assemblea generale è convocata dal consiglio di amministrazione quando un quinto dei membri ne faccia richiesta per iscritto. Allo stesso modo, qualsiasi proposta firmata da un ventesimo dei membri deve essere portata all'ordine del giorno della successiva assemblea generale.

Articolo 15 : Tous les membres effectifs ont un droit de vote égal à l'assemblée générale. Tout membre effectif peut se faire représenter par un autre membre effectif à qui il donne procuration écrite. Tout membre ne peut détenir qu'une procuration. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix présentes ou représentées, sauf dans le cas où il en est décidé autrement par la loi ou les présents statuts.

Lo scopo dell'associazione è quello di ottenere le decisioni dell'assemblea generale per consenso. Se, tuttavia, ciò non fosse possibile, le decisioni dell'assemblea generale sono prese a maggioranza assoluta (presenti o rappresentati per delega). In caso di parità, il punto è rinviato all'assemblea generale successiva.

Articolo 16 : L'assemblea generale può validamente deliberare sullo scioglimento dell'associazione o della modifica dello statuto in conformità con la legge del 27 giugno 1921 adattata e modificata dalla legge del 2 maggio 2002. Qualsiasi modifica dell'atto o della decisione sullo scioglimento deve essere presentata, entro un mese dalla data, alla cancelleria del tribunale di commercio per la pubblicazione negli "Allegati allal Gazzetta Ufficiale belga".

Articolo 17 : Le convocazioni e i resoconti, che riprendono le decisioni dell'assemblea generale, sono firmati dal presidente e dal segretario o da un altro membro del consiglio di amministrazione. Essi sono tenuti in un registro nella sede sociale dell'associazione e sono accessibili da parte di tutti i membri e dei terzi, se giustificano le motivazioni e che esse siano accettate dal consiglio di amministrazione.

Titolo V - Consiglio di amministrazione

Articolo 18 : L'association est administrée par un conseil d'administration de trois membres au moins et sept au plus, nommés et révocables par l'assemblée générale et choisis parmi les membres effectifs. Le nombre d'administrateurs sera toujours inférieur au nombre de membres effectifs de l'assemblée générale. Le conseil délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés, sauf dispositions légales, réglementaires ou statutaires contraires.

Articolo 19 : La durata del mandato è di tre anni. I membri del consiglio di amministrazione uscenti non sono rieleggibili dopo due mandati. In caso di vacanza di un mandato, un membro del consiglio di amministrazione può essere eletto provvisoriamente da parte dell'Assemblea Generale. Questo mandato si conclude quando si sarebbe concluso il mandato del membro del consiglio d'amministrazione sostituito.

Articolo 20 : Il consiglio designa fra i suoi membri un presidente, se necessario, un vice-presidente, un segretario e un tesoriere. Altre funzioni possono essere previste in seno al consiglio di amministrazione.

Articolo 21 : Il consiglio di amministrazione si riunisce quando le esigenze si fanno sentire. Esso è convocato dal presidente o su richiesta di almeno due membri del consiglio di amministrazione. In assenza del presidente, è presieduto dal membro del consiglio di amministrazione nominato da lui.

Articolo 22 : Come per l'assemblea generale, l'obiettivo dell'associazione è quello di ottenere le decisioni del consiglio di amministrazione per consenso. Se, tuttavia, ciò non fosse possibile, le decisioni del consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati. In caso di parità, il punto è rinviato al prossimo consiglio.

Articolo 23 : Il consiglio di amministrazione attua gli orientamenti politici adottati dall'assemblea generale. Dispone dei più ampi poteri per l'amministrazione e la gestione dell'associazione. Senza voler fare una lista completa, il consiglio può stipulare tutti gli atti e contratti, aprire e gestire tutti i conti bancari, fare compromessi e transazioni, acquistare, scambiare, vendere tutti i beni mobili o immobili, fare mutui e prestiti, stipulare contratti di locazione, all'accettazione di lasciti, sovvenzioni, donazioni e trasferimenti, rinunciare a tutti i diritti, rappresentare l'associazione in tribunale sotto qualsiasi veste. Esso può inoltre nominare e licenziare il personale dell'associazione. Tutti i poteri non espressamente riservati dalla legge o dallo Statuto all'assemblea generale sono esercitati dal consiglio di amministrazione.

Articolo 24 : Il presidente del consiglio di amministrazione ha il potere di impegnare l'associazione nei confronti dei terzi e di rappresentarla in qualsiasi procedimento e nel contenzioso in giustizia. Tuttavia, su proposta del presidente, il consiglio di amministrazione può delegare sotto la sua responsabilità dei compiti specifici ben definiti o la gestione quotidiana della associazione ad uno o più dei suoi membri. Se sono diversi, agiscono collettivamente.

Articolo 25 : Gli atti che impegnano l'associazione, diversi da quelli della gestione quotidiana, devono essere firmati da almeno due amministratori nominati dal consiglio di amministrazione, agendo congiuntamente, che non dovranno giustificare i loro poteri di fronte ai terzi.

Articolo 26 : Gli amministratori, le persone delegate alla gestione quotidiana o alla rappresentanza non contraggono, a causa della loro posizione, alcun obbligo personale e non sono responsabili per l'esercizio delle loro funzioni svolte gratuitamente.

Articolo 27 : Gli atti relativi alla nomina o alla cessazione del mandato degli amministratori, delle persone delegate alla gestione giornaliera e delle persone autorizzate a rappresentare l'associazione sono depositati, entro un mese, presso il tribunale di commercio per la loro pubblicazione negli allegati al Moniteur belge».

Titolo VI - Disposizioni diverse

Articolo 28 : Un regolamento interno potrà essere presentato dal consiglio di amministrazione all'assemblea generale. Le modifiche a questo regolamento possono essere apportate da un'assemblea generale che delibera a maggioranza semplice dei membri presenti o rappresentati.

Articolo 29 : L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. In via eccezionale, il primo esercizio inizia oggi e termina il 31 dicembre 2014.

Articolo 30 : Il conto dell'esercizio passato e il bilancio per il prossimo anno saranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea generale.

Articolo 31 : L'assemblea generale può nominare un revisore ai conti nominato per tre anni, incaricato della revisione dei conti dell'associazione e di presentare la sua relazione annuale. Non può essere eleggibile per un secondo mandato.

Articolo 32 : In caso di scioglimento dell'associazione, l'assemblea nomina un liquidatore, determina i suoi poteri e indica la destinazione del patrimonio netto della società. Questa destinazione deve essere necessariamente effettuato a favore di un'associazione con uno scopo simile.

Articolo 33 : Tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente statuto è disciplinato dalla legge del 27 giugno 1921, modificata e adattata dalla legge del 2 maggio 2002.